

COMUNE DI SCHIO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 18/12/2024

Modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/04/2025

INDICE

Articolo 1 – Istituzione dell’imposta di soggiorno.	
Articolo 2 - Presupposto dell’imposta	
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile dell’imposta	
Articolo 4 - Soggetto che assolve agli adempimenti fiscali dell’imposta	
Articolo 5 - Misura dell’imposta	
Articolo 6 - Esenzioni	
Articolo 7 - Versamento dell’imposta	
Articolo 8 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi	
Articolo 9 – Locazioni brevi.....	
Articolo 10 – Disposizioni sugli Agenti Contabili.....	
Articolo 11 - Controllo ed accertamento sull’applicazione dell’imposta	
Articolo 12 – Sanzioni	
Articolo 13 - Riscossione coattiva	
Articolo 14 - Rimborsi	
Articolo 15 – Contenzioso	
Articolo 16 – Protezione dei dati	
Articolo 17 – Norma di rinvio	
Articolo 18 - Disposizioni transitorie e finali	

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dal D.Lgs. 267/2000, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, a partire dal 1° gennaio 2026.
2. Nel Regolamento sono disciplinati, in ottemperanza di quanto disposto dalle norme che disciplinano l'imposta, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, degli alloggi oggetto di locazione breve e turistica e degli alloggi agrituristici, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla Legge regionale in materia di turismo) nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, ubicati nel territorio del comune di Schio.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta residente nel Comune di Schio.
2. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive e immobili destinati alla locazione breve dallo stesso Comune di Schio o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale
3. Il gestore delle strutture ricettive è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
4. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017.

Articolo 4 - Soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta

1. Il soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi presso le cui strutture ricettive od immobili sono ospitati coloro i quali sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge (5 euro per pernottamento), in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.
3. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta viene stabilita la soglia massima di sette pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive ubicate nel Comune di Schio. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i minori fino al compimento dei quattordici anni di età;
 - b) coloro che pernottano in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Schio;
 - c) i soggetti che effettuano visite, terapie o vengono ricoverati, anche in regime di day-hospital, presso strutture sanitarie del territorio comunale e dei comuni limitrofi e coloro che li assistono in ragione di un accompagnatore per paziente; tale esenzione si estende all'eventuale notte antecedente e successiva al ricovero o all'inizio delle visite o terapie. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
 - d) autisti di pullman, accompagnatori e/o guide che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da operatori turistici;
 - e) appartenenti alle forze dell'ordine, polizia locale e vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione indicante la motivazione della richiesta;
 - f) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
 - g) soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h) volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni per emergenze ambientali o in occasione di calamità;
 - i) studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o di formazione professionale, attestati da università, scuole o enti di formazione.
 - j) studenti in viaggio di istruzione scolastica e i docenti accompagnatori in servizio durante le visite d'istruzione scolastica, nella misura di uno ogni 15 studenti accompagnati;
 - k) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni che effettuano visite, terapie o vengono ricoverati, anche in regime di day-hospital, presso strutture sanitarie del territorio comunale e dei comuni limitrofi, in ragione di due accompagnatori per minore; tale esenzione si estende all'eventuale notte antecedente e successiva al ricovero o all'inizio delle visite o terapie. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura

- ricettiva delle stesse dichiarazioni e certificazioni previste alla precedente lettera c);
- l) il personale dipendente della struttura ricettiva;
 - m) atleti, tecnici e dirigenti di Associazioni e Società Sportive regolarmente iscritte al Registro Nazionale della attività sportiva dilettantistiche;
 - n) gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Schio.

2. Il gestore della struttura deve richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, di apposite dichiarazioni da presentare al Comune per l'esclusione o l'esenzione dall'imposta di soggiorno.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva, il quale provvede alla riscossione rilasciando la relativa quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Schio, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare con le modalità previste per legge.
3. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento.
4. In caso di omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono obbligati al versamento della stessa, in qualità di responsabili del pagamento con diritto di rivalsa verso il soggetto passivo.
5. Ai fini del versamento non è previsto l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 8 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi ubicate nel Comune di Schio sono tenuti ad informare, in appositi spazi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune in via telematica, utilizzando il gestionale messo a disposizione dallo stesso, ed entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti sulla base del precedente articolo 6, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. Contestualmente con l'inizio dell'attività, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi devono richiedere le credenziali per la registrazione della/e propria/e struttura/e nel gestionale dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.
4. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi devono presentare telematicamente la dichiarazione annuale cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze. La presentazione al Comune delle comunicazioni periodiche trimestrali di cui al comma 2 non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale cumulativa di cui al presente comma.
5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a trasmettere le comunicazioni trimestrali e

la dichiarazione cumulativa in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.

6. Il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a trasmettere le comunicazioni trimestrali e la dichiarazione cumulativa anche nel caso in cui si avvalga per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi di portali telematici o di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita.

7. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare copia di tutta la documentazione di cui al presente articolo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il prospetto di versamento e il riversamento sono stati effettuati con obbligo di esibirla in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Articolo 9 - Locazioni brevi

1. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

2. I soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, devono riscuotere l'imposta di soggiorno versandola trimestralmente al Comune di Schio, secondo le modalità previste dal presente regolamento, quando l'imposta non sia riscossa, per accordo tra le parti, direttamente dai soggetti proprietari o comunque detentori degli immobili oggetto di locazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, così come previsto dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 e s.m.i., della trasmissione delle comunicazioni trimestrali e della dichiarazione cumulativa, previste dall'art. 8, commi 2 e 4, del presente regolamento, secondo i termini e le modalità previste, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al versamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge 50/2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 prot. n. 132395/2017 attuativo del Decreto Legge 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.

5. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Schio, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonché di check in /check out e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva; a tale soggetto spetta la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento in capo al gestore, quando l'imposta non sia riscossa, per accordo tra le parti, direttamente dai soggetti proprietari o comunque detentori degli immobili oggetto di locazione.

Articolo 10 - Disposizione sugli Agenti Contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva/gestore di portale telematico/ soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono Agenti contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio deve essere presentato al Comune di Schio il conto giudiziale della gestione di cassa, redatto su apposito

modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 – Conto di gestione), relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:

- mediante posta elettronica certificata;
- consegna al Protocollo del Comune di Schio.

3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Articolo 11 - Controllo ed accertamento sull'applicazione dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 8, comma 2, e 9, comma 3. Ai fini di tale attività di controllo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/06 e dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 12 - Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate e punite con le sanzioni irrogate nel rispetto dei principi generali stabiliti dai Decreti Legislativi nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza prevista dal comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione tributaria pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e gli interessi calcolati secondo la normativa vigente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come previsto dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa, entro i termini previsti dall'art. 8, comma 4, del presente Regolamento da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la sanzione tributaria, prevista dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, pari al 100% dell'importo dovuto.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione delle comunicazioni trimestrali nei termini previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 9, comma 3, e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente in materia.

Articolo 14 - Rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle

successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

2. Nel caso i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 – Protezione dei dati

1. I dati delle persone fisiche che soggiornano nelle strutture ricettive e negli alloggi oggetto di locazione breve e turistica, soggette al presente Regolamento, dovranno essere trattati e protetti dalle strutture stesse che li acquisiscono, nel pieno rispetto della normativa del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, sulla base di misure tecniche adeguate e previa consegna dell'informativa.

Articolo 17 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per il primo anno di applicazione dell'imposta, la dichiarazione e il versamento, previsti dall'art. 8, comma 2, relativi al primo trimestre solare di applicazione, possono essere effettuati entro la scadenza prevista (la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare) per la dichiarazione e il versamento del trimestre solare successivo.

2. Per particolari situazioni, comprese quelle derivanti da situazioni emergenziali dichiarate tali a livello locale e/o nazionale, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente Regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. Il regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1, come previsto dall'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.